# SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA -

# COMMISSIONI 9<sup>a</sup> e 12<sup>a</sup> RIUNITE

(9<sup>a</sup> - Agricoltura)

(12<sup>a</sup> - Igiene e sanità)

# 2° RESOCONTO STENOGRAFICO

# SEDUTA DI GIOVEDÌ 12 NOVEMBRE 1981

Presidenza del Presidente della 12ª Commissione permanente PITTELLA

#### INDICE

#### Disegni di legge in sede deliberante

« Recepimento della direttiva del Consiglio della Comunità economica europea riguardante l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri della CEE concernenti il miele » (1204), approvato dalla Camera dei deputati

# (Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE pag. 9, 10, 12 e p	assim
CARLASSARA (PCI)	
CHIELLI (PCI)	
FABBRI, sottosegretario di Stato per l'agri-	
coltura e le foreste	17, 18
FORNI (DC)	17, 18
PETRONIO (PSI), relatore alle Commissioni	
riunite 10,	

I lavori hanno inizio alle ore 16,30.

#### DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

« Recepimento della direttiva del Consiglio della Comunità economica europea riguardante l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri della CEE concernenti il miele » (1204), approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Recepimento della direttiva del Consiglio della Comunità economica europea riguardante l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri della CEE concernenti il miele », già approvato dalla Camera dei deputati.

Desidero ricordare agli onorevoli senatori che nella precedente seduta del 22 luglio 1981, dopo la relazione e l'avvio della discussione generale, le Commissioni riunite diedero mandato ad una apposita sottocom-

2º RESOCONTO STEN. (12 novembre 1981)

missione di approfondire l'esame dell'articolato e di predisporre eventuali emendamenti.

La sottocommissione ha compiuto i propri lavori predisponendo taluni emendamenti, sui quali il relatore, senatore Petronio, è pregato di riferire alle Commissioni.

Devo aggiungere che la Commissione giustizia, chiamata ad esprimersi per la parte concernente le sanzioni, ha trasmesso parere favorevole sul testo così come ci è pervenuto dalla Camera dei deputati.

P E T R O N I O , relatore alle Commissioni riunite. Signor Presidente, onorevoli senatori, innanzitutto devo precisare che non ho potuto partecipare all'ultima riunione della sottocommissione. Peraltro, sono in grado di dire che il testo che essa propone all'esame delle Commissioni riunite ci ha trovato in gran parte d'accordo. Rimangono accantonate alcune questioni relative soprattutto alle sanzioni da introdurre nel testo modificato.

Sono stati, viceversa, accolti suggerimenti sia di dettaglio che di sostanza. Quelli di dettaglio riguardano alcune denominazioni che, probabilmente per errore di trascrizione, non corrispondono a quelle esatte. Quelli di sostanza fanno riferimento ad alcune questioni relative alla commercializzazione, cioè alle caratteristiche di purezza, di miscelazione e di confezionamento. Si tratta, quindi, di una serie di questioni che il provvedimento deve senz'altro tenere presenti per le implicazioni di carattere commerciale che esse hanno e per la necessità di garantire la sicurezza dei cittadini e quindi la loro salute.

Sono del parere, pertanto, che le Commissioni riunite possano senz'altro procedere ad esaminare nel merito il provvedimento con le modifiche proposte dalla sottocommissione. Per quanto mi concerne, sono pronto a dare tute le delucidazioni possibili ed ogni contributo affinchè questo disegno di legge vada in porto.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Petronio per le delucidazioni fornite sul lavoro svolto dalla sottocommissione.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

#### Art. 1.

Ai sensi della presente legge per miele si intende il prodotto alimentare che le api domestiche pi oducono dal nettare dei fiori o dalle secrezioni provenienti da parti vive di piante o che si trovano sulle stesse, che esse bottinano, trasformano, combinano con sostanze specifiche proprie, immagazzinano e lasciano maturare nei favi dell'alveare.

Tale prodotto può essere fluido, denso o cristallizzato.

Il miele a seconda dell'origine si distingue in:

- a) miele di nettare: miele ottenuto principalmente dal nettare dei fiori;
- b) miele di melata: miele ottenuto principalmente dalle secrezioni provenienti da parti vive di piante o che si trovano sulle stesse.

Il miele a seconda del metodo di estrazione si distingue in:

- 1) miele in favo: miele immagazzinato dalle api negli alveoli di favi da esse appena costruiti non contenenti covata e venduto in favi anche interi con celle opercolate;
- 2) miele con pezzi di favo: miele che contiene uno o più pezzi di miele in favo;
- 3) miele scolato: miele ottenuto mediante scolatura dei favi disopercolati non contenenti covata;
- 4) miele centrifugato: miele ottenuto mediante centrifugazione dei favi disopercolati non contenenti covata;
- 5) miele torchiato: miele ottenuto mediante pressione dei favi non contenenti covata, senza riscaldamento o con riscaldamento moderato.

Metto ai voti i primi tre commi, cui non sono stati presentati emendamenti.

Sono approvati.

2° RESOCONTO STEN. (12 novembre 1981)

La sottocommissione propone un emendamento, al quarto comma, tendente a sopprimere, alla fine del punto 1), le parole: « con celle opercolate ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

## È approvato.

La sottocommissione propone un altro emendamento, sempre al quarto comma, tendente ad aggiungere, alla fine del punto 5), le parole: «, non superiore ai 40° C ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

#### E approvato.

Metto ai voti il quarto comma nel testo modificato.

#### È approvato.

Metto ai voti l'articolo 1 nel suo insieme, con le modifiche accolte.

# È approvato.

#### Art. 2.

Il miele può essere commercializzato solo se conforme alle definizioni ed alle norme previste dalla presente legge.

Le caratteristiche di composizione del miele sono le seguenti:

1) tenore apparente di zuccheri riduttori espresso in zucchero invertito:

miele di nettare non meno del 65 per cento;

miele di melata, solo o in miscela con il miele di nettare, non meno del 60 per cento:

2) tenore d'acqua:

non più del 21 per cento;

miele di brughiera (Calluna), miele di trifoglio (Trifoglio sp.) e di corbezzolo (Arbutus) non più del 23 per cento;

tenore apparente di saccarosio:
 non più del 5 per cento;

miele di melata, solo o in miscela con miele di nettare, miele di acacia, di lavanda e di Banksia menziesii non più del 10 per cento;

- 4) tenore di sostanze insolubili in acqua: non più dello 0,1 per cento; miele torchiato non più dello 0,5 per cento;
- 5) tenore in sostanze minerali (ceneri): non più dello 0,6 per cento; miele di melata, solo o in miscela con miele di nettare, non più dell'1 per cento;
  - 6) acidità:

non più di 40 milliequivalenti per kg.;

- 7) indice diastasico e tenore di idrossimetilfurfurale (HMF) determinati dopo il trattamento e miscela:
  - a) indice diastasico (scala di Schade):
    - a') non meno di 8;
- a") miele con basso tenore naturale di enzimi (ad esempio miele di agrumi) e tenore di HMF non superiore a 15 mg/kg., non meno di 3;
- b) HMF non più di 40 mg/kg. (fatte salve le disposizioni di cui alla precedente lettera a), a").

Chiunque produce miele con caratteristiche di composizione difformi da quelle previste dal presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 5 milioni.

Metto ai voti il primo comma, cui non sono stati presentati emendamenti.

# È approvato.

La sottocommissione propone un emendamento, al secondo comma, tendente a sostituire, al punto 2), le parole: « (Trifoglio sp.) » con le altre: « (Trifolium sp.) ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

#### E approvato.

2° RESOCONTO STEN. (12 novembre 1981)

Sempre al secondo comma, la sottocommissione propone una modifica tipografica: le parole: « Banksia menziesii », di cui al punto 3), dovranno essere composte in caratteri corsivi.

Poichè nessuno domanda di parlare, la metto ai voti.

#### È approvata.

Metto ai voti il secondo comma nel testo modificato.

#### È approvato.

La sottocommissione propone, infine, di sostituire l'ultimo comma con il seguente: « Chiunque produca o commercializzi miele con caratteristiche di composizione difformi da quelle previste dal presente articolo, o comunque violi le disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 5 milioni ».

CARLASSARA. Desidero far presente, signor Presidente, che quest'ultimo emendamento era stato accantonato dalla sottocommissione in quanto non si era raggiunto l'accordo circa l'opportunità di mantenerlo come emendamento dell'ultimo comma dell'articolo 2 oppure di farne un articolo a sè stante. Perplessità vi erano anche in ordine alle sanzioni pecuniarie.

Spetta pertanto alle Commissioni riunite decidere al riguardo.

PRESIDENTE. Come ho già detto all'inizio, la Commissione giustizia ha espresso parere favorevole sul testo così come ci è pervenuto dall'altro ramo del Parlamento

P E T R O N I O , relatore alle Commissioni riunite. Mi permetto di far rilevare che la sostanza del comma non viene modificata. Le perplessità concernevano il mantenimento della sanzione minima di 500.000 lire e della sanzione massima di 5 milioni di lire.

C A R L A S S A R A . La sottocommissione aveva accantonato l'emendamento per i motivi che ho detto poc'anzi. L'emendamento però è stato formulato ed esso propone di allargare la punizione non solo a chi produce miele ma anche a chi lo commercializza o comunque viola le disposizioni dell'articolo 2, che è quello che attiene alle caratteristiche del miele. Ritengo, pertanto, che si dovrebbe procedere alla votazione del testo proposto dalla sottocommissione che prevede l'allargamento dei soggetti da penalizzare.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti lo emendamento sostitutivo dell'ultimo comma dell'articolo 2, di cui ho già dato lettura.

# È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2 nel suo insieme, che, con le modifiche accolte, risulta così formulato:

#### Art. 2.

Il miele può essere commercializzato solo se conforme alle definizioni ed alle norme previste dalla presente legge.

Le caratteristiche di composizione del miele sono le seguenti:

1) tenore apparente di zuccheri riduttori, espresso in zucchero invertito:

miele di nettare non meno del 65 per cento;

miele di melata, solo o in miscela con il miele di nettare, non meno del 60 per cento;

2) tenore d'acqua:

non più del 21 per cento;

miele di brughiera (Calluna), miele di trifoglio (Trifolium sp.) e di corbezzolo (Arbutus) non più del 23 per cento;

3) tenore apparente di saccarosio:

non più del 5 per cento;

miele di melata, solo o in miscela con miele di nettare, miele di acacia, di lavanda

2° RESOCONTO STEN. (12 novembre 1981)

e di Banksia menziesii non più del 10 per cento;

- tenore di sostanze insolubili in acqua: non più dello 0,1 per cento; miele torchiato non più dello 0,5 per cento;
  - 5) tenore in sostanze minerali (ceneri):
    non più dello 0,6 per cento;
    miele di melata, solo o in miscela con

miele di melata, solo o in miscela con miele di nettare, non più dell'1 per cento;

6) acidità:

non più di 40 milliequivalenti per Kg.;

- 7) indice diastasico e tenore di idrossimetilfurfurale (HMF) determinati dopo il trattamento e miscela:
  - a) indice diastasico (scala di Schade):
    - a') non meno di 8;
- a") miele con basso tenore naturale di enzimi (ad esempio miele di agrumi) e tenore di HMF non superiore a 15 mg/kg., non meno di 3;
- b) HMF non più di 40 mg/kg. (fatte salve le disposizioni di cui alla precedente lettera a), a").

Chiunque produca o commercializzi miele con caratteristiche di composizione difformi da quelle previste dal presente articolo, o comunque violi le disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 5 milioni.

# È approvato.

#### Art. 3.

Al miele commercializzato come tale non può essere aggiunto nessun altro prodotto.

Non è consentita la miscelazione del miele italiano con altro miele di provenienza straniera. Pertanto il miele italiano deve essere commercializzato indicandone l'origine nazionale.

Chiunque viola le disposizioni di cui al primo o secondo comma del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 5 milioni.

Metto ai voti il primo comma, cui non sono stati presentati emendamenti.

# È approvato.

La sottocommissione propone un emendamento tendente a sostituire il secondo comma con il seguente: « Un miele di produzione nazionale miscelato con miele di produzione straniera non può essere commercializzato con la denominazione di miele italiano ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

## È approvato.

La sottocommissione non si è pronunciata sull'ultimo comma e lo ha accantonato.

- C A R L A S S A R A . Il problema è connesso all'accantonamento che era stato tatto dell'ultimo comma dell'articolo 2. Avendo approvato quello, mi pare che sia opportuno approvare anche questo.
- PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'ultimo comma, cui non sono stati presentati emendamenti.

# È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3 nel suo insieme, con la modifica accolta.

#### È approvato.

#### Art. 4.

Il miele commercializzato come tale o utilizzato in qualsiasi prodotto destinato alla alimentazione umana non deve contenere materie organiche o inorganiche estranee alla sua composizione, come muffa, insetti e parti di insetti, covate e granelli di sabbia, ecc.

2° RESOCONTO STEN. (12 novembre 1981)

In nessun caso il miele può contenere sostanze di qualsiasi natura in quantità tali da presentare un pericolo per la salute umana.

È fatto comunque divieto di produrre, vendere, detenere per vendere, somministrare o distribuire per il consumo, miele non corrispondente all'articolo 5 della legge 30 aprile 1962, n. 283, con particolare riferimento all'assenza di residui di antiparassitari e al rispetto dei limiti fissati con le ordinanze ministeriali di cui allo stesso articolo 5, lettera h).

Il miele non deve:

- a) presentare sapore od odore estranei;
- b) avere iniziato un processo di fermentazione o essere effervescente;
- c) essere sottoposto a trattamento termico in modo che gli enzimi vengano distrutti o resi in gran parte inattivi;
- d) presentare un'acidità modificata artificialmente.

Ai fini degli adempimenti di cui al precedente comma, lettera c), il trattamento termico deve essere applicato secondo le modalità seguenti:

riscaldamento a 40° C, più o meno 5° C, da effettuarsi in tempi strettamente necessari per rendere fluido il miele allo scopo di consentire la filtrazione, il travaso ed il confezionamento;

riscaldamento controllato di pastorizzazione, i cui parametri T/t applicati anche in funzione delle caratteristiche chimico-fisiche e biologiche del miele devono corrispondere a valori all'uopo adeguati.

Gli accertamenti analitici sul tratttamento di pastorizzazione, che devono prevedere anche il controllo della invertasi, vengono effettuati secondo metodiche di analisi approvate ai sensi dell'articolo 21 della legge 30 aprile 1962, n. 283.

Le disposizioni di cui al quarto comma, lettera c), non si applicano per il miele per pasticceria e per il miele per l'industria.

Chiunque contravviene alle disposizioni del presente articolo è punito con le sanzioni previste dall'articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283.

La sottocommissione propone due modifiche formali al primo comma tendenti, rispettivamente, a sostituire la parola: « muffa » con l'altra: « muffe » e a sopprimere la parola: « ecc. ».

Poichè nessuno domanda di parlare, le metto ai voti.

# Sono approvate.

Metto ai voti il primo comma nel testo modificato.

# È approvato.

Metto ai voti il secondo comma, cui non sono stati presentati emendamenti.

#### È approvato.

La sottocommissione propone un emendamento tendente a sopprimere, al terzo comma, le parole: « con particolare riferimento all'assenza di residui di antiparassitari e al rispetto dei limiti fissati con le ordinanze ministeriali di cui allo stesso articolo 5, lettera h)».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

#### È approvato.

Metto ai voti il terzo comma nel testo modificato.

#### È approvato.

La sottocommissione propone un emendamento tendente a sostituire, al quarto comma, la lettera c) con la seguente: « c) essere sottoposto a trattamento termico superiore a 40° C in modo che gli enzimi non vengano distrutti o resi in gran parte inattivi ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

#### E approvato.

La sottocommissione propone un emendamento tendente ad aggiungere al quarto comma, dopo la lettera d), una lettera e) del seguente tenore: « e) essere sottoposto a procedimenti di filtrazione che rendano impossibile la determinazione dell'origine ai sensi del terzo comma dell'articolo 1 ».

2º RESOCONTO STEN. (12 novembre 1981)

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

#### È approvato.

Metto ai voti il quarto comma nel testo modificato.

#### È approvato.

La sottocommissione propone ancora un emendamento tendente a sopprimere il quinto e il sesto comma.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

#### È approvato.

Metto ai voti il settimo comma, che diventerà quinto comma, cui non sono stati presentati emendamenti.

#### È approvato.

La sottocommissione infine ha accantonato l'ultimo comma per gli stessi motivi per i quali aveva accantonato l'ultimo comma dell'articolo 2 e l'ultimo comma dell'articolo 3.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'ottavo comma, che diventerà sesto comma, cui non sono stati presentati emendamenti.

#### È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4 nel suo insieme, che, con le modifiche accolte, risulta così formulato:

#### Art. 4.

Il miele commercializzato come tale o utilizzato in quasiasi prodotto destinato alla alimentazione umana non deve contenere materie organiche o inorganiche estranee alla sua composizione, come muffe, insetti e parti di insetti, covate e granelli di sabbia.

In nessun caso il miele può contenere sostanze di qualsiasi natura in quantità tali da presentare un pericolo per la salute umana. È fatto comunque divieto di produrre, vendere, detenere per vendere, somministrare o distribuire per il consumo, miele non corrispondente all'articolo 5 della legge 30 aprile 1962, n. 283.

Il miele non deve:

- a) presentare sapore od odore estranei;
- b) avere iniziato un processo di fermentazione o essere effervescente;
- c) essere sottoposto a trattamento termico superiore a 40° C in modo che gli enzimi non vengano distrutti o resi in gran parte inattivi;
- d) presentare un'acidità modificata artificialmente;
- e) essere sottoposto a procedimenti di filtrazione che rendano impossibile la determinazione dell'origine ai sensi del terzo comma dell'articolo 1.

Le disposizioni di cui al quarto comma, lettera *c*), non si applicano per il miele per pasticceria e per il miele per l'industria.

Chiunque contravviene alle disposizioni del presente articolo è punito con le sanzioni previste dall'articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283.

# È approvato.

#### Art. 5.

Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, saranno fissati i casi in cui le condizioni naturali di produzione del miele per pasticceria, del miele per l'industria, del miele di brughiera possono giustificare un tenore massimo di acqua del 25 per cento, fermi restando i requisiti di cui al precedente articolo 2, punti 1), 3), 4), 5) e 6).

Chiunque produce miele con tenore di acqua difforme da quello previsto dal precedente comma è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200.000 a lire 2 milioni.

A questo articolo la sottocommissione propone un emendamento tendente a sostitui-

2° RESOCONTO STEN. (12 novembre 1981)

re, al primo comma, la parola: « brughiera » con le altre: « calluna e miele di arbutus ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

#### È approvato.

Metto ai voti il primo comma nel testo modificato.

### È approvato.

Metto ai voti l'ultimo comma, cui non sono stati presentati emendamenti.

#### È approvato.

Metto ai voti l'articolo 5 nel suo insieme, con l'emendamento testè accolto.

# È approvato.

#### Art. 6.

Il miele comunque destinato ad uso alimentare, disciplinato dalla presente legge, deve essere commerciato e trasportato esclusivamente racchiuso in contenitori idonei ai sensi dell'articolo 11 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e del decreto ministeriale 21 marzo 1973 e successive modifiche. Il miele destinato alla vendita al dettaglio per il consumo diretto deve essere inoltre confezio nato, a norma dell'articolo 8 della legge 30 aprile 1962, n. 283, in contenitori chiusi recanti le indicazioni prescritte dal presente articolo.

L'uso della denominazione « miele », salvo quanto prescritto dai commi seguenti, è consentito per il solo prodotto definito dal primo comma del precedente articolo 1. Tale denominazione deve essere utilizzata nel commercio del prodotto per designarlo.

Gli imballaggi, i contenitori o le etichette del miele confezionato devono riportare, a caratteri ben visibili, chiaramente leggibili ed indelebili, le seguenti indicazioni:

a) la denominazione « miele » o una delle denominazioni specifiche, previste dall'articolo 1, terzo e quarto comma, secondo l'origine e il metodo di estrazione del prodotto; tuttavia il « miele in favo » ed il « miele con pezzi di favo » nonchè il « miele per pasticceria », il « miele per l'industria » ed il

« miele di brughiera » devono essere designati come tali;

- b) il peso netto espresso in grammi o in chilogrammi;
- c) il nome o la ragione sociale e l'indinizzo o la sede sociale del produttore o del confezionatore, oppure di un venditore residente all'interno della Comunità economica europea.

La denominazione « miele » o una delle denominazioni di cui all'articolo 1 può essere completata tra l'altro da:

- 1) un'indicazione inerente all'origine fiorale o vegetale se il prodotto proviene soprattutto da tale origine e ne possiede le caratteristiche organolettiche, fisico-chimiche e microscopiche;
- 2) un nome regionale, territoriale o topografico se il prodotto proviene totalmente dall'origine indicata;
- 3) l'indicazione « vergine integrale », quando il prodotto non sia stato sottoposto ad alcun trattamento termico di conservazione e mantenga inalterati i requisiti chimici, chimico-fisici e biologici naturali. Per tale miele è obbligatorio apporre sulle confezioni o sull'etichetta l'indicazione relativa alla data di confezionamento ed alla data di scadenza. Qualora il miele sia stato sottoposto a trattamento termico superiore a 45° C la denominazione « miele » deve essere accompagnata dall'indicazione « pastorizzato » da apporsi sulle confezioni o sull'etichetta.

Qualora il miele sia confezionato in imballaggi o recipienti di peso netto pari o superiore a chilogrammi 10 e non sia commercializzato al minuto, le indicazioni di cui al terzo comma, lettere b) e c), possono anche figurare solo sui documenti di accompagnamento.

L'indicazione di cui al terzo comma, lettera a), deve figurare in lingua italiana su uno dei lati principali dell'imballaggio o del recipiente.

Chiunque contravviene alle disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 500.000.

COMMISSIONI RIUNITE 9<sup>a</sup> E 12<sup>a</sup>

2º Resoconto sten. (12 novembre 1981)

Metto ai voti il primo e il secondo comma, cui non sono stati presentati emendamenti.

#### Sono approvati.

La sottocommissione propone un emendamento tendente ad aggiungere, al terzo comma, dopo la lettera c), una lettera d) del seguente tenore: « d) l'anno di produzione ».

FORNI. Vorrei sapere perchè è opportuno fissare l'anno di produzione.

PETRONIO, relatore alle Commissioni riunite. Interessa dal punto di vista della conservazione del miele.

CHIELLI. Si vuole fissare la data di produzione e non quella di confezionamento perchè quest'ultima non ha alcun valore; inoltre l'indicazione della data di produzione è importante perchè il miele non è un prodotto stabile quando è depositato nelle celle o quando viene estratto, a meno che non sia trattato oltre i 60 gradi.

FORNI. Senatore Chielli, noi stiamo discutendo il recepimento di una direttiva comunitaria; non si tratta di una nuova normativa sul miele che stiamo adesso elaborando. Se a livello comunitario non è richiesto l'anno di produzione, non capisco la proposta della sottocommissione, anche perchè dovremmo obbligare gli altri Stati comunitari ad indicare, a loro volta, questo dato.

Vorrei sapere, inoltre, se questa norma che si vuole introdurre avrà influenza nel rapporto di commercio del miele tra noi e gli altri Stati, perchè si tratterebbe di una innovazione a differenza degli aggiustamenti apportati ad altri articoli. A mio avviso, in questo caso faremmo un'aggiunta alla direttiva comunitaria, perchè la nostra legislazione prevederebbe l'anno di produzione a differenza degli altri Stati.

Questa normativa si prefigge lo scopo di uniformare i criteri di confezionamento, di produzione e di commercializzazione del miele all'interno della Comunità. Mi chiedo quindi se aggiungere questa lettera non creerà difficoltà nei rapporti con gli altri Stati in merito alla commercializzazione del miele, e al riguardo vorrei conoscere il parere del Governo.

FABBRI, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. L'indicazione dell'anno di produzione mi sembra che sia coerente con le modifiche già approvate tenendo conto che noi abbiamo inteso dare al nostro miele le caratteristiche e l'etichettatura di « miele italiano » proprio per evitare interferenze di miele non italiano. Con questa dicitura sottoscriviamo, secondo me, la necessità della specializzazione particolare del miele italiano per le sue caratteristiche.

Con il presente provvedimento ritengo che, oltre ad aggiungere l'anno di produzione, facciamo un ulteriore balzo in avanti nella specializzazione e nella caratterizzazione del miele italiano: esso, secondo me, anzichè ostacolarlo nel commercio lo favorirà perchè un compratore saprà di acquistare un prodotto genuino, caratteristico e particolare, con determinate doti. Questo è l'elemento di fondo. Vi possono essere, lo capisco e non lo escludo, molti dubbi circa eventuali difficoltà nella commercializzazione, ma è un fattore opinabile che secondo il mio punto di vista non è ostativo, anzi favorisce proprio quella caratterizzazione e specializzazione che abbiamo inteso dare con la dizione di « miele italiano ».

FORNI. Vorrei far osservare che la questione della data non riguarda esclusivamente il miele italiano; infatti dicendo: « Il miele comunque destinato ad uso alimentare, disciplinato dalla presente legge, deve essere commerciato...» non si esclude che possa trattarsi anche di miele non di produzione italiana e in tal modo imporremmo ad altri Stati l'indicazione dell'anno di produzione. Se non lo richiede la direttiva comunitaria, ripeto, non capisco perchè dovremmo essere noi ad imporlo anche agli altri Stati.

2º RESOCONTO STEN. (12 novembre 1981)

CARLASSARA. La direttiva comunitaria si è proposta alcuni scopi. Prima di tutto dare tempo, per adeguarsi, ai paesi che chiamavamo miele anche il prodotto artificiale; poi si è preoccupata di dire le cose che nell'ambito della Comunità non ci debbono essere e tra queste non ha incluso l'anno di produzione.

La Comunità dice che non deve essere pubblicizzato il nome nazionale e deve essere impedito di chiamare col nome nazionale le miscele. Se ci fossero stati vincoli relativi all'anno di produzione lo avrebbe detto e noi li avremmo rispettati.

L'orientamento della sottocommissione è stato quello di tutellare la produzione italiana e le ragioni della commercializzazione.

FABBRI, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Vorrei intervenire con due considerazioni fondamentali a favore dell'indicazione dell'anno di produzione.

La prima è già stata sviluppata dal senatore Chielli quando ha detto che lo sforzo di recepimento della direttiva comunitaria attuato dalla sottocommissione è stato quello di qualificare in modo rigoroso, dal punto di vista igienico-sanitario e della genuinità del prodotto, il miele italiano per renderlo più competitivo rispetto ad altri.

La seconda è che esiste un motivo di coerenza con un orientamento che si va affermando nella nostra legislazione, secondo cui le derrate alimentari che vengono messe in vendita debbono avere l'indicazione dell'anno di produzione per una garanzia del consumatore. A questi non è proibito comprare un miele invecchiato, ma deve poter sapere, quando compra, che si tratta di un miele giovane, che si presuppone abbia maggiore freschezza e determinate qualità organolettiche rispetto a quello invecchiato. Ciò non contrasta con la direttiva comunitaria che ci dà un quadro di regole da seguire e da rispettare, a cui noi, nella nostra autonomia di legislatori italiani, aggiungiamo una regola particolare che è quella dell'indicazione dell'anno di produzione.

L'unico dubbio legittimo potrebbe riguardare l'opportunità per noi di imporre quella prescrizione anche a mieli che provengono dall'estero; ma così come possiamo stabilire che il latte in polvere introdotto in Italia sia riconoscibile, possiamo stabilire che il miele importato dallo Stato italiano abbia l'indicazione della data di produzione.

Alle Commissioni riunite, quindi, spetta valutare se sia opportuno lasciare questa prescrizione con carattere generale o se convenga limitarla al miele italiano. Per quello che mi riguarda, propenderei ad accogliere l'emendamento che prevede l'obbligo della precisazione dell'anno di produzione.

FORNI. Mi dichiaro soddisfatto dei chiarimenti dati dal rappresentante del Governo e mi rimetto pertanto al suo parere.

PRESIDENTE. Poichè nessum altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento tendente ad aggiungere, alla fine del terzo comma, una lettera d) del seguente tenore: « d) l'anno di produzione ».

### È approvato.

Metto ai voti il terzo comma nel testo modificato.

## È approvato.

Al quarto comma, punto 1), la sottocommissione propone un emendamento tendente a sostituire le parole: « fiorale o vegetale » con l'altra: « botanica, ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

#### È approvato.

La sottocommissione propone un emendamento tendente a sostituire, al quarto comma, il punto 3) con il seguente:

« 3) l'indicazione "vergine integrale", quando il prodotto non sia stato sottoposto ad alcun trattamento termico di conservazione e mantenga inalterati i requisiti chimici, chimico-fisici e biologici naturali. Per tale miele è obbligatorio apporre sulle confezioni o sull'etichetta l'indicazione relativa alla data di produzione ed alla data di scadenza. Qualora il miele sia stato sottoposto a trattamento termico superiore a

2° RESOCONTO STEN. (12 novembre 1981)

40° C la denominazione "miele" deve essere accompagnata dall'indicazione "per solo uso industriale" da apporsi sulle confezioni o sull'etichetta».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

# È approvato.

Metto ai voti il quarto comma nel testo modificato.

# È approvato.

La sottocommissione inoltre propone un emendamento tendente ad aggiungere, alla fine del quinto comma, le seguenti parole: « In tal caso deve essere allegato e contenuto nell'interno della confezione un campione in recipiente con le indicazioni di cui al terzo comma del presente articolo ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

#### È approvato.

Metto ai voti il quinto comma nel testo modificato.

#### È approvato.

Metto ai voti il sesto e il settimo comma, cui non sono stati presentati emendamenti.

#### Sono approvati.

Metto ai voti l'articolo 6 nel suo insieme, che, con le modifiche accolte, risulta così formulato:

#### Art. 6.

Il miele comunque destinato ad uso alimentare, disciplinato dalla presente legge, deve essere commerciato e trasportato esclusivamente racchiuso in contenitori idonei ai sensi dell'articolo 11 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e del decreto ministeriale 21 marzo 1973 e successive modifiche. Il miele destinato alla vendita al dettaglio per il consumo diretto deve essere inoltre confezionato, a norma dell'articolo 8 della legge 30 aprile 1962, n. 283, in contenitori chiusi recanti le indicazioni prescritte dal presente articolo.

L'uso della denominazione « miele », salvo quanto prescritto dai commi seguenti, è consentito per il solo prodotto definito dal primo comma del precedente articolo 1. Tale denominazione deve essere utilizzata nel commercio del prodotto per designarlo.

Gli imballaggi, i contenitori o le etichette del miele confezionato devono riportare, a caratteri ben visibili, chiaramente leggibili ed indelebili, le seguenti indicazioni:

- a) la denominazione « miele » o una delle denominazioni specifiche, previste dall'articolo 1, terzo e quarto comma, secondo l'origine e il metodo di estrazione del prodotto; tuttavia il « miele in favo » ed il « miele con pezzi di favo » nonchè il « miele per pasticceria », il « miele per l'industria » ed il « miele di brughiera » devono essere designati come tali;
- b) il peso netto espresso in grammi o in chilogrammi;
- c) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede sociale del produttore o del confezionatore, oppure di un venditore residente all'interno della Comunità economica europea;
  - d) l'anno di produzione.

La denominazione « miele » o una delle denominazioni di cui all'articolo 1 può essere completata tra l'altro da:

- 1) un'indicazione inerente all'origine botanica, se il prodotto proviene soprattutto da tale origine e ne possiede le caratteristiche organolettiche, fisico-chimiche e microscopiche;
- 2) un nome regionale, territoriale o topografico se il prodotto proviene totalmente dall'origine indicata;
- 3) l'indicazione « vergine integrale », quando il prodotto non sia stato sottoposto ad alcun trattamento termico di conservazione e mantenga inalterati i requisiti chimici, chimico-fisici e biologici naturali. Per tale miele è obbligatorio apporre sulle confezioni o sull'etichetta l'indicazione relativa alla data di produzione ed alla data di scadenza. Qualora il miele sia stato sottoposto a trattamento termico superiore a 40° C la denominazione « miele » deve essere accompagnata

2° RESOCONTO STEN. (12 novembre 1981)

dall'indicazione « per solo uso industriale » da apporsi sulle confezioni o sull'etichetta.

Qualora il miele sia confezionato in imballaggi o recipienti di peso netto pari o superiore a chilogrammi 10 e non sia commercializzato al minuto, le indicazioni di cui al terzo comma, lettere b) e c), possono anche figurare solo sui documenti di accompagnamento. In tal caso deve essere allegato e contenuto nell'interno della confezione un campione in recipienti con le indicazioni di cui al terzo comma del presente articolo.

L'indicazione di cui al terzo comma, lettera *a*), deve figurare in lingua italiana su uno dei lati principali dell'imballaggio o del recipiente.

Chiunque contravviene alle disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 500.000.

## E approvato.

# Art. 7.

Il Ministero della sanità, di concerto con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, pubblica le metodiche ufficiali di analisi per il miele e stabilisce le caratteristiche fisico-chimiche, microscopiche e organolettiche delle principali qualità di miele nazionale.

### È approvato.

#### Art. 8.

Per quanto non previsto dalla presente legge valgono le norme della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni.

# È approvato.

#### Art. 9.

La presente legge entra in vigore trenta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

#### È approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo modificato.

#### È approvato.

I lavori terminano alle ore 17.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

11 Direttore: Dott. GIOVANNI RERTOLINI